

Delitti. Se però serve un'autorizzazione è truffa

Peculato con possesso dei fondi pubblici

MILANO

Risponde di **frode** e non di **peculato** il dipendente pubblico che falsifica mandati di pagamento, quanto all'iban di riferimento, trasferendo l'importo dei crediti dovuti alla pubblica amministrazione sui conti correnti propri o di altri complici. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31243 della Sesta sezione penale si sofferma sulle due diverse fattispecie di reato ascrivibili al dipendente della pubblica amministrazione. Viene così respinto il ricorso del pubblico ministero contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo (nel procedimento giudice di appello cautelare) che aveva riqualificato come truffa alcuni dei fatti inizialmente contestati come peculato. Tutto si gioca sul concetto di disponibilità, dal momento che il pubblico ministero aveva sostenuto che, malgrado la necessità di visti ai fini dell'esecuzione dei mandati di pagamento, le somme relative potessero rientrare comunque in una nozione di possesso, sia pur più ampia, da

parte dell'indagato.

La Cassazione osserva però che, al di là di considerazioni sui livelli di tutela del patrimonio della pubblica amministrazione, l'articolo 314 del Codice penale (peculato) sanziona l'abuso del possesso e non la fraudolenta acquisizione e «dunque necessita di una situazione possessoria che preceda la condotta antigiuridica». La norma punisce in particolare il tradimento di fiducia del soggetto che ha la possibilità di disporre in autonomia della cosa affidatagli. Se le caratteristiche della procedura impongono al pubblico dipendente di procurarsi atti di disposizione affidati ad altri soggetti e se è necessaria un'attività truffaldina per entrarne in possesso o eluderne la necessità, è chiaro, sottolinea la sentenza, che non c'è stato un pieno affidamento dell'amministrazione nei confronti dell'interessato e che manca l'abuso del possesso da parte del funzionario infedele.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

